



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO
SEZIONE TECNICA

Piazzale del Porto - Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114 e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it –

NUMERO BLU 1530

ORDINANZA n. 11/2014

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

VISTO il foglio n.3484 in data 13.05.2014 con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo – Sardegna Sede coordinata di Cagliari ha comunicato le risultanze del sopralluogo effettuato, a richiesta di questo Ufficio, presso la Nuova Banchina Traghetti del Porto di Portovesme, relativamente allo stato dei pannelli in cristallo sormontanti la recinzione in new jersey della banchina stessa;

VISTO il Regolamento del Porto commerciale di Portovesme, approvato con ordinanza n.27/08 in data 26.07.2008 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

TENUTO CONTO del potenziale pericolo di ulteriori distacchi dei pannelli in cristallo sormontanti la recinzione in new jersey della Nuova Banchina Traghetti;

CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione e di tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose,

ORDINA

ART.1

Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento del Porto commerciale di Portovesme, citato nelle premesse, nel piazzale della Nuova Banchina Traghetti del Porto di Portovesme è vietata la circolazione e la sosta di veicoli e pedoni entro cinque metri dalla recinzione della banchina stessa.

ART. 2

Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento del Porto commerciale di Portovesme, citato nelle premesse, lungo il tratto di marciapiede della strada periportuale immediatamente attiguo alla recinzione della Nuova Banchina Traghetti del Porto di Portovesme è vietata la circolazione e la sosta ai pedoni. E' altresì vietata la circolazione e la sosta di veicoli e pedoni entro cinque metri

dalla recinzione della Nuova Banchina Traghetti nelle restanti aree demaniali marittime immediatamente attigue alla banchina stessa.

ART. 3

E' compito dei soggetti indicati nell'art.37 del Nuovo Codice della Strada, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedere all'opposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, a seconda della fattispecie, ovvero ai sensi del Codice della Strada limitatamente alle infrazioni rilevate nella strada periportuale e saranno ritenuti responsabili per i danni alle persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

ART.5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del [sito istituzionale](#).-

Portoscuso, 20 maggio 2014.

F.to IL COMANDANTE

T.V.(CP) Matteo PRANTNER

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993